



SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO RIFIUTI

DETERMINAZIONE
N. 318 del 27/04/2022

Oggetto: ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLA SOCIETA' ORISTANO INERTI SRL PER L'ATTIVITÀ DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI EX ARTT. 214-216 DEL D. LGS 152/06 E S.M.I. PER L'IMPIANTO SITO IN LOC. PRANU E CIXIRI, AGGREGATO TANCA MOLINO, NEL COMUNE DI ORISTANO. NUMERO ISCRIZIONE: 59

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- gli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/2006 disciplinano rispettivamente le attività e le caratteristiche dei rifiuti ammessi alle procedure semplificate e le operazioni di recupero;
- gli stessi articoli demandano a decreti del Ministero dell'Ambiente di concerto con quello dello Sviluppo economico e della salute e delle politiche agricole la definizione delle norme che regolano la materia;

CONSIDERATO che

- in assenza dei decreti emanati dal Ministero dell'Ambiente continua ad applicarsi quanto disposto dal DM 05.02.1998 e s.m.i. "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22*", così come modificato dal Decreto 5 aprile 2006, n. 186
- il D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., artt. 214-216, prevede l'iscrizione in apposito registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione d'inizio attività di recupero rifiuti non pericolosi a condizione che vengano rispettate norme tecniche e prescrizioni specifiche.
- la DGR 1/31 del 17.01.2014 approva le linee guida per i procedimenti relativi alle comunicazioni di inizio attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi con procedura semplificata ex artt. 214-216 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

TENUTO CONTO dell'istanza della Società Oristano inerti srl s.r.l, C.F. 00634580955, con sede legale e operativa in Loc.Tanca Molino Pranu e Cixiri nel Comune di Oristano, presentata al Suape del Comune di Oristano con pratica n. **00634580955-10022022-1106.432597** in data 23/02/2022 e trasmessa all'Ufficio rifiuti in data 04/03/2022, per l'iscrizione della nuova attività di recupero rifiuti non pericolosi per le operazioni R13 - R5.

CONSIDERATO che la Società ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale comunica, come stabilito dall'art 3 del Decreto Interministeriale 10 novembre 2011, che:

- ha assolto al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 per il rilascio del provvedimento (contrassegno con numero identificativo n.01210009827611) ;

- ha provveduto ad annullare la predetta marca;
- si impegna a conservarne l'originale unitamente al presente provvedimento per eventuali controlli da parte delle Amministrazioni competenti, a non riutilizzare le marche da bollo sopra indicate per altri adempimenti.

PRESO ATTO che

- in data 14/03/2022 con nota prot.n. 4137 la Provincia ha richiesto al rispettivo Ufficio della Procura della Repubblica di Oristano il Casellario giudiziale e il Certificato dei carichi pendenti del Sig. Giancarlo Arzedi (Legale Rappresentate) e della Sig.ra Daniela Arzedi (Responsabile tecnico);
- con nota acquisita agli atti con prot.n. 4342 del 21/03/2022 è stato accertato che i soggetti sopra indicati non risulta abbiano riportato condanna passata in giudicato con pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, e a loro carico non risultano carichi pendenti per uso amministrativo;

CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire.

DATO ATTO CHE:

- il Responsabile del Servizio e del procedimento la dott.ssa **OBINU PIERANGELA**, vista l'istruttoria dell'ing. **MURA FRANCESCA**, con la presente proposta n. **1047** i cui contenuti sono riportati in premessa, attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ed esprime parere favorevole all'iscrizione della società al registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione d'inizio attività di recupero rifiuti non pericolosi;
- con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;

DATO ATTO che il presente provvedimento lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire;

RITENUTO di dover procedere, in assenza di elementi ostativi, all'iscrizione della società al registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione d'inizio attività di recupero rifiuti non pericolosi;

VISTI:

- il decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- DM 05.02.1998 e s.m.i. "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22*
- D.M. 28 marzo 2018, n.69 *Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*
- la legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24, in particolare la parte II titolo I con la quale sono stati istituiti i SUAPE;
- la DGR n. 11/14 del 28.02.2017 con la quale sono state emanate le direttive in materia di SUA-PE;
- la D.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021 "*Direttive regionali in materia di VIA e di provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR)*";

- il “Regolamento Iscrizione al Registro delle Procedure semplificate 2021” approvato con delibera dell'Amministratore straordinario n.3/2022 17/01/2022;
- la DGR n. 23/6 del 20/04/2016 con la quale il dott. Massimo Torrente è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano;
- le Delibere dell'Amministratore Straordinario n. 152 del 29/11/2016, come modificata dalla successiva Delibera n. 178 del 28/12/2016;
- il Decreto n. 21 del 01/12/2021 avente ad oggetto il conferimento dell'incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato del Settore Ambiente e Attività Produttive al dott. Raffaele Melette;

Accertata la propria competenza in merito alla emanazione del presente atto.

Per le motivazioni riportate in premessa

DETERMINA

Art. 1 Di iscrivere la Società Oristano Inerti s.r.l, P.IVA 00634580955, con sede legale e operativa in Loc.Tanca Molino Pranu e Cixiri Oristano - Comune di Oristano, al registro provinciale delle imprese che effettuano l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi con il n. 59, per una capacità massima di impianto pari a 2640 t/a, corrispondente alla classe 6 della tabella “diritti annuali” del regolamento provinciale per l'iscrizione al registro.

Art. 2 Di stabilire che la Società Oristano inerti srl, deve gestire secondo quanto comunicato, le seguenti tipologie di rifiuti nel rispetto delle quantità massime t/a indicate nella seguente tabella:

Tipologia di cui al D.M. 5/02/98	Descrizione tipologia	Caratteristica del rifiuto	Codice EER	Operazioni e di recupero	Quantità t/anno
7.1	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto	17 01 01	R13 - R5	792
			17 01 07		
			17 09 04		
			10 13 11		
7.2	rifiuti di rocce da cave autorizzate	materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri	01 04 13	R13 - R5	396

7.6	conglomerato bituminoso	rifiuto solido costituito da bitume ed inerti	17 03 02	R13 - R5	528
7.11	pietrisco tolto d'opera	pietrisco tolto d'opera costituito da roccia silicea e cristallina o calcare per circa il 70%, con sabbia e argilla per circa il 30%	17 05 08	R13 - R5	396
7.31 -bis	terre e rocce di scavo	materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica	17 05 04	R13 - R5 -R10	528
Totale t/a					2640

Art. 3 Di dare atto che

- il legale rappresentante è Sig. Giancarlo Arzedi;
- il Responsabile Tecnico è la Sig.ra Daniela Arzedi.

Art. 4 La Società Oristano Inerti s.r.l dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a poiché l'inizio attività è ammesso solo se la costruzione dell'impianto e delle infrastrutture connesse per l'attività di recupero sia stata ultimata, la Società a lavori di realizzazione ultimati deve comunicare a mezzo SUAPE alla Provincia **la fine dei lavori e l'avvio dell'attività di gestione rifiuti**;
- b la gestione dei rifiuti deve avvenire in conformità a quanto indicato nella planimetria "Tav_4 Bis Planimetria", allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- c l'altezza dei cumuli non potrà essere superiore a 5 m;
- d devono essere osservate le prescrizioni sul campionamento, le analisi e i test di cessione sui rifiuti come riportato agli artt. 8 e 9 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e all'art. 7 del D.M. 161/02 ;
- e come previsto dalle linee guida RAS n. 1/31 del 17.01.2014 paragrafo 2.2.2 lettera g), le attività di recupero costituite dalla realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (R5), recupero ambientale (R10) è subordinata
 - all'esecuzione del test di cessione, secondo quanto stabilito nell'allegato 3 al D.M. 05.02.1998, che attesti il rispetto dei limiti fissati nell'allegato medesimo;
 - approvazione, da parte dell'autorità competente, di apposito e specifico progetto sull'intervento previsto;
- f deve rispondere a quanto indicato all'art.190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'annotazione della movimentazione dei rifiuti;
- g la pavimentazione destinata alla viabilità deve essere sempre in condizioni da non dar luogo a sviluppo di polveri ed alla formazione di acquitrini e fango;
- h i rifiuti devono essere conferiti presso l'impianto con mezzi regolarmente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- i ai sensi dell'art. 6 comma 3 del DM 05.02.1998 e s.m.i., la quantità dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso l'impianto non può eccedere il 70% della quantità di rifiuti indicata. I rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;
- j devono essere comunicate alla Provincia, con cadenza trimestrale, le quantità di rifiuti trattati secondo lo schema che verrà inviato dall'Ufficio rifiuti;

- k deve essere trasmessa ogni anno, entro i primi dieci giorni dalla scadenza fissata dalla legge (30 Aprile), alla Provincia fotocopia dell'attestazione di versamento dei diritti d'iscrizione al Registro Provinciale. La mancata produzione, nei termini suddetti, dell'attestazione di versamento comporterà la sospensione d'ufficio dell'iscrizione ai sensi del D.M. n.350 del 21/07/1998;
- l deve essere comunicata alla Provincia qualsiasi variazione sopravvenga rispetto ai dati trasmessi all'atto della richiesta d'iscrizione al Registro provinciale.

Art.5 Il recupero dei rifiuti con codice del codice EER 17 03 02 (miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*) è subordinato al rispetto del Decreto del Ministero dell'Ambiente 28 marzo 2018, n.69 *Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ; restano valide ed efficaci tutte le disposizioni del D.M. 05/02/1998 inerenti i limiti quantitativi previsti all'allegato 4, le norme tecniche di cui all'allegato 5.*

Art.6 Il controllo dell'adempimento alle prescrizioni contenute nel presente atto spetta a tutte le Autorità preposte al controllo.

Art. 7 Il presente titolo abilitativo ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di rilascio presentazione della pratica SUAPE e dunque dal 23/02/2022 e scadenza il 23/02/2027.

Art. 8 Di inviare il presente atto al SUAPE del Comune di Oristano per via telematica per la trasmissione agli altri soggetti interessati.

Art. 9 In caso di inosservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto o nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti, la Provincia procederà, secondo il paragrafo 2.2.8 delle Linee guida RAS Deliberazione RAS 1/31 del 17.01.2014, e la gravità dell'infrazione:

- alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale eliminare le irregolarità;
- alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività e secondo quanto riportato nell'art.256 del D. Lgs. n.152/06.

Art. 10 Per quant'altro non specificatamente previsto nel presente provvedimento, si dovrà far riferimento alla vigente normativa in materia di tutela ambientale ed in particolare alle disposizioni previste nel citato D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i..

Art. 11 Di pubblicare il presente provvedimento:

- per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, sull'Albo Pretorio on line della Provincia;
- presso il sito istituzionale della Provincia di Oristano "<http://www.provincia.or.it>", tematica ambiente.

Oristano li, 27/04/2022

IL DIRIGENTE
MELETTE RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: MURA FRANCESCA
Funzionario: OBINU PIERANGELA
Dirigente: MELETTE RAFFAELE